

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 3 marzo 2023.

Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto in particolare l'art. 3 (rubricato «Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette») del citato decreto-legge n. 176/2022, il quale dispone che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabilite modalità semplificate per la formulazione di apposita istanza di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il comma 3 dell'art. 8, rubricato «Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI», del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto l'art. 1, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale», del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la rateizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Considerata la necessità di dare attuazione al citato art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.



2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) componente energetica: le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate. Le spese sostenute per le garanzie d'origine e per la CO2 sono da considerarsi parte della componente energetica per la fornitura di energia elettrica, anche se riportate in una voce separata della medesima bolletta;

b) importo medio contabilizzato del periodo di riferimento: costo medio della componente energetica riferito ai consumi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche fatturati successivamente;

c) importo eccedente della bolletta: ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo.

Art. 2.

Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale

1. Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese di cui all'art. 1, l'importo eccedente della bolletta di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*;

b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

2. Per ottenere la rateizzazione delle bollette di cui al comma 1, l'impresa, entro quindici giorni dall'emissione della bolletta, deve presentare istanza all'attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell'emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l'istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l'importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l'impresa è tenuta ad allegare all'istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.

4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il fornitore, quando accoglie l'istanza, propone all'impresa richiedente, all'indirizzo dalla stessa indicato nell'istanza, un piano di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

6. L'adesione dell'impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, previa presentazione della seguente documentazione:

a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

b) attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile.

7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l'impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all'escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

8. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, lettera *b)*, deve contenere una apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d'imposta di cui al precedente periodo.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non prevede nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

Roma, 3 marzo 2023

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

23A02210

DECRETO 29 marzo 2023.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di centodiciassette società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le n. 117 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 117 società cooperative, riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2023

Il direttore generale: DONATO

